

## LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Prof. Chim. Francesco Salvo

Roma, 9 Febbraio 2019

### L'obbligo della formazione ECM

Il D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare l'art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), prevedono che **“la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.**

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato, individuano specifici elementi di penalizzazione, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”.

L'Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni recante “La Formazione Continua nel settore Salute” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2017 prevede - all'art. 21 - **che gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull'assolvimento dell'obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo.**

**DEFINIZIONI E ACRONIMI** «Accordo Stato-Regioni 2017»: Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento La formazione continua nel settore «Salute»;

«**CNFC**»: Commissione nazionale per la formazione continua;

«**COGEAPS**»: Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;

«**CTR**»: Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

«**DF**»: dossier formativo;

«**Docenti**»: docenti, relatori, tutor di un evento ECM;

«**Formazione individuale**»: tutte le attività formative non erogate da provider;

«**LEEF**»: Lista degli Enti Esteri di Formazione;

«**Professionista Sanitario**»: si intende qualsiasi soggetto appartenente ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente;

«**Provider**»: soggetto accreditato sul territorio italiano all'erogazione di formazione continua nel settore «Salute».

## L'obbligo della formazione ECM

### "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" – art.1.2

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

**L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.** Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

## Decorrenza dell'obbligo della formazione ECM

**Delibera della CNFC del 27.09.2018 art.4**

*«tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine.*

*Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine.*

## CHIMICI - FISICI

- Con la Legge 3\2018 sono professionisti sanitari
- Essendo professionisti sanitari rientrano nell'obbligo di cui all'Accordo Stato Regioni del 2017, quindi sono tenuti alla formazione ECM

**CHIMICO**

7

**Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018****Art. 1**

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

**CHIMICO CHE AVEVA GIÀ L'OBBLIGO DI ECM:** per lui non cambia nulla e deve assolvere l'obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

**CHIMICO CHE NON AVEVA L'OBBLIGO DI ECM ED ERA GIÀ ISCRITTO:** deve assolvere l'obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere fatto 50 crediti ECM.

**CHIMICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI E' ISCRITTO NEL 2018 E SI ISCRIVE NEL 2019:** deve assolvere l'obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.

**CHIMICO CHE SI ISCRIVE NEL 2019 CON ESAME DI STATO:** deve assolvere l'obbligo a partire dal 1 gennaio 2020.

**FISICO**

8

**Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018****Art. 1**

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

**FISICO CHE GIA' AVEVA L'OBBLIGO DI ECM:** per lui non cambia nulla e deve assolvere l'obbligo di 150 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

**FISICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI ISCRIVE NEL 2018 E NEL 2019:** deve assolvere l'obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.





FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI  
DEI CHIMICI E DEI FISICI <sup>9</sup>

## CHIMICI - FISICI

### Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018

**Art. 2**

Restano invariati gli obblighi relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio previsti per i professionisti che esercitavano la professione sanitaria per cui sussisteva un obbligo di formazione continua mediante l'acquisizione di crediti ECM anche precedentemente alla Legge, n. 3, dell'11 gennaio 2018. Gli Ordini territoriali dovranno definire l'elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l'obbligo di formazione continua ECM, in modo da calcolare il loro obbligo triennale individuale.

**Al fine di evitare che tutti gli iscritti si trovino a dover fare 150 crediti ECM poiché valore impostato nel programma, gli Ordini Territoriali devono comunicare alla FNCF l'elenco dei professionisti (chimici e fisici) che erano obbligati ad effettuare formazione ECM prima dell'entrata in vigore della Legge 3/2018, e l'elenco dei chimici che hanno usufruito del periodo transitorio per iscriversi.**

**SCADENZA: 30 MARZO 2019**





FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI  
DEI CHIMICI E DEI FISICI <sup>10</sup>

## CHIMICI - FISICI

### Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018

**Art. 3**

Per i professionisti appartenenti agli Ordini di cui alla Legge, n. 3 dell'11 gennaio 2018, in via transitoria ed esclusivamente per il triennio 2017/19 è riconosciuto un criterio di equivalenza tra i crediti CFP e quelli ECM. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP), acquisiti negli anni 2017/2018, è determinato secondo un rapporto di equivalenza: a ciascun credito CFP corrisponde un credito ECM.

**1 CFP = 1 ECM per i crediti acquisiti nel 2017 e nel 2018**

**Gli ordini TUTTI sono tenuti a validare tutti i crediti degli iscritti per gli anni 2017 e 2018, ed inserire tutti i crediti dei corsi da loro organizzati, pena la perdita di crediti formativi dei loro iscritti.**

**DAL 1 GIUGNO 2019 NON SARA' PIU' POSSIBILE VALIDARE I CREDITI PREGRESSI PERCHE' AVVERRA' LA CONVERSIONE AUTOMATICA DA PARTE DEL COGEAPS**

**Verranno informati gli iscritti in merito.**

## CHIMICI - FISICI

**Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018**

### Art. 4

Si considerano validi ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo formativo del presente triennio eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti, prima della decorrenza dell'obbligo formativo, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui all'articolo precedente nel corso del triennio 2017/2019.

**I crediti ECM o CFP acquisiti nel 2017 e 2018, prima dell'entrata in vigore della Legge 3/2018, verranno riconosciuti validi ai fini ECM**

## CHIMICI - FISICI

**Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018**

### Art. 5

I crediti CFP acquisiti nell'anno 2019 dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, erogati dai soggetti precedentemente autorizzati a svolgere attività formativa continua professionale che abbiano presentato l'istanza di accreditamento provvisorio in qualità di provider ECM saranno considerati equivalenti, per il solo anno 2019, ai crediti ECM.

**Possono erogare, soltanto per l'anno 2019, crediti CFP esclusivamente i soggetti che erano autorizzati ad erogare CFP e che hanno presentato domanda di accreditamento come provider ECM**

**Tra i soggetti vi è anche la FNCF**

## L'ORDINE :come può erogare formazione ?

- a) L'Ordine può diventare provider ECM, e dal momento in cui presenta domanda può erogare CFP che saranno convertiti successivamente in ECM (solo per il 2019) → **L'ORDINE E' IL SOGGETTO ORGANIZZATORE**
- b) L'Ordine si può avvalere di un contratto di partnership con un soggetto provider ECM anche per un singolo evento formativo → **IL SOGGETTO ORGANIZZATORE E' IL PROVIDER**
- c) L'Ordine si può avvalere di un contratto di partnership con un soggetto provider precedentemente autorizzato dal CNC ad erogare CFP che nel frattempo ha fatto domanda per diventare provider ECM (in questo caso potranno essere erogati crediti CFP soltanto nel 2019 che saranno convertiti successivamente in ECM) → **IL SOGGETTO ORGANIZZATORE E' IL PROVIDER**

## IL MANUALE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

[http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale\\_formazione\\_continua\\_professionista\\_sanitario/Manuale\\_sulla\\_formazione\\_continua\\_professionista\\_sanitario.pdf](http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf)

Il nuovo **"Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario"** è entrato in vigore il **1 gennaio 2019**.

Approvato dalla Commissione ECM e pubblicato sul sito Agenas, il nuovo Manuale contiene la **disciplina stabilita dalla stessa Commissione applicabile al professionista sanitario** e dunque anche a tutti i **CHIMICI** e **FISICI** iscritti all'Albo professionale.


Il Manuale è completato da 12 Allegati riportanti la modulistica da utilizzare per attestazioni sui crediti conseguiti, per fare domanda di riconoscimento dei crediti (a seconda delle attività in cui sono stati maturati) e per ottenere gli esoneri dall'obbligo ECM nei casi disciplinati dalla normativa.

## OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, **almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale**, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del **60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di "formazione individuale"**.

**Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.**

% tipologia di Formazione in relazione al totale di CREDITI FORMATIVI



- EVENTI EROGATI DA PROVIDER (minimo)
- DOCENZA IN EVENTI ECM + FORMAZIONE INDIVIDUALE (rif. cap.3) (massimo)

**FNCF** FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI  
DEI CHIMICI E DEI FISICI <sup>17</sup>

## FORMAZIONE INDIVIDUALE

Le attività di “formazione individuale” comprendono **tutte le attività formative non erogate da provider, ovvero:**

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
2. sperimentazioni cliniche (vedi Allegato V);

b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VII);

d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

I crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale **tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione**

% tipologia di Formazione in relazione al totale di CREDITI FORMATIVI

Tipologia di Formazione	Percentuale
EVENTI EROGATI DA PROVIDER	40%
AUTOFORMAZIONE	20%
DOCENZA IN EVENTI ECM + FORMAZIONE INDIVIDUALE restante (rif. cap.3)	40%

**FNCF** FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI  
DEI CHIMICI E DEI FISICI <sup>18</sup>

## AUTOFORMAZIONE

L'attività di autoformazione consiste nella **lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.**

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione **non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale** valutando, **sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista**, il numero dei crediti da attribuire.

**Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni. ---> proposta di un regolamento della Federazione applicabile su tutto il territorio nazionale.**

## TUTORAGGIO INDIVIDUALE

I professionisti sanitari che svolgono attività di **tutoraggio individuale in ambito universitario**, nei **corsi di formazione specifica in medicina generale** compresi per quest'ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

**NON SONO STATE ACCOLTE LE RICHIESTE DELLA FEDERAZIONE IN FASE DI CONSULTAZIONE PER CUI RIPRESENTEREMO LE STESSE FACENDO PRESENTE CHE SONO LIMITATIVE PER LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE, RIGUARDANDO SOLO LA MEDICINA GENERALE.**

## FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO

### FORMAZIONE IN ENTI INSERITI NELLA LEEF

È riconosciuto il **100% dei crediti formativi** (qualora indicati), **fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa** non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità:

- **nel caso in cui** nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma **sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM.**
- **nel caso in cui** nella documentazione presentata dal professionista **non siano riportate né le informazioni** del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione **non è possibile attribuire crediti formativi.**

Le attività di formazione a distanza individuale erogate da soggetti inseriti nella lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF) sono riconosciute solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Il riconoscimento è subordinato al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

### \* FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO

**FORMAZIONE IN ENTI NON INSERITI NELLA LEEF** viene riconosciuto il 50% dei crediti maturati, con un massimo di 25 crediti. Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);
- nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

### FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO

#### FORMAZIONE IN ENTI NON INSERITI NELLA LEEF

Ampliamento della Lista dei paesi stranieri nei quali è possibile svolgere attività di formazione individuale. **Delibera CNFC del 25.10.2018**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Arabia Saudita;      | 14. Regno Unito;  |
| 2. Argentina,           | 15. Repubblica San Marino;                                  |
| 3. Australia;           | 16. Russia;   |
| 4. Brasile,             | 17. Singapore;  |
| 5. Canada;              | 18. Stati Uniti;  |
| 6. Cina;                | 19. Sudafrica;  |
| 7. Corea Del Sud;       | 20. Svizzera;   |
| 8. Emirati Arabi Uniti; | 21. Turchia;  |
| 9. Giappone;            | 22. Unione Europea ( N° 28 Paesi facenti parte) <b>LEEF</b> |
| 10. India;              |   |
| 11. Indonesia;          |   |
| 12. Israele,            |   |
| 13. Messico;            |   |

### EVENTI CON PROVIDER ECM la figura del RECLUTATO


Si considera **reclutato** il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.

*Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.*

Prima dell'inizio dell'evento, il professionista sanitario ha l'obbligo di dichiarare al provider il proprio reclutamento. Il provider è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all'Ente accreditante e al COGEAPS.

Il provider non può trasmettere allo sponsor o all'impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell'evento.

% tipologia di Formazione in relazione al totale di CREDITI FORMATIVI



- RECLUTATO (valore max possibile) - EVENTI EROGATI PROVIDER
- EVENTI EROGATI DA PROVIDER
- DOCENZA IN EVENTI ECM + FORMAZIONE INDIVIDUALE (rif. cap.3)

### RICONOSCIMENTO DI CREDITI PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è **subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.**

I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al **portale del COGEAPS** ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione. **3 crediti (se primo e/o ultimo nome); 1 credito (altro nome)**

**La richiesta di riconoscimento dei crediti ECM dovrà essere presentata utilizzando i modelli di cui agli allegati IV-VIII del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.**

## RESOCONTO GENERALE ANNUALE FORNITO DA COGEAPS

3. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l'obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell'ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.

### ACCESSO ALLA FORMAZIONE CONTINUA

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso all'anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo

**RICORDIAMO CHE LA FORMAZIONE E' UN OBBLIGO PREVISTO ANCHE DAL CODICE DEONTOLOGICO**

## In sintesi

Le condizioni per il riconoscimento dei crediti sono i seguenti:

- **Almeno il 40%** dell'obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM erogati da provider.
- **Per il rimanente 60%** si ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc).
- **Autoformazione: massimo il 20%** dell'obbligo formativo individuale  
autoapprendimento tramite lettura-studio, esperienze formative senza accreditamento ECM svolte in autonomia (autoformazione non accreditata, come ad esempio ulteriori attività di lettura-studio)
- **Formazione reclutata: massimo 1/3** dell'obbligo formativo (partecipazione ad un evento ECM in cui il discente è stato invitato da uno sponsor che ne finanzia l'iscrizione)

## OBIETTIVI FORMATIVI

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli obiettivi formativi di rilievo regionale sono stabiliti dalle Regioni e tengono conto dei Piani sanitari regionali. Sono finalizzati a garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata, nel rispetto delle peculiarità organizzative locali.

## OBIETTIVI FORMATIVI

Tengono conto del

- piano sanitario nazionale;
- miglioramento dell'assistenza e delle competenze professionali specifiche;
- della necessità di sviluppare capacità di collaborazione e integrazione, di trasferimento delle conoscenze e di comunicazione.

## OBIETTIVI FORMATIVI

I 38 obiettivi formativi generali sono raggruppabili in tre macroaree:

- OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
  - OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
  - OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

**Obiettivi formativi tecnico-professionali** (nn. 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38) :

Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali **individuali** nel settore specifico di attività delle diverse professioni sanitarie esercitate sia individualmente, ovvero come liberi professionisti, sia negli ambiti organizzativi previsti dal 229/99, dai CCNLL delle diverse aree contrattuali e dagli atti aziendali.

**Gli eventi che programmano il loro conseguimento sono specificatamente rivolti alla professione di appartenenza o alla disciplina, in rapporto all'evoluzione tecnologica e scientifica.**

### **OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI**

- TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE (21)
- FRAGILITA' E CRONICITA' (MINORI, ANZIANI, DIPENDENZE DA STUPEFACENTI, ALCOOL E LUDOPATIA, SALUTE MENTALE), NUOVE POVERTA', TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARI E SOCIOASSISTENZIALI (22)
- SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARI, NUTRIZIONE E/O PATOLOGIE CORRELATE (23)
- SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALI (ARIA, ACQUA E SUOLO) E/O PATOLOGIE CORRELATE (26)
- SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE CORRELATE. RADIOPROTEZIONE (27)

### **OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI**

- SANITÀ VETERINARIA. ATTIVITA' PRESSO GLI STABULARI. SANITA' VEGETALE (24)
- FARMACO EPIDEMIOLOGIA, FARMACOECONOMIA, FARMACOVIGILANZA (25)
- IMPLEMENTAZIONE DELLA CULTURA E DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI DONAZIONE TRAPIANTO (28)
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA: VALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (29)

### OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI

- ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA QUALITÀ, **PROCEDURE, CERTIFICAZIONI** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (34)
- ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: SANITÀ DIGITALE, INFORMATICA DI LIVELLO AVANZATO E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA; NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA: PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL S.S.N. **E NORMATIVA SU MATERIE OGGETTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI SANITARIE**, CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (35)
- **VALUTAZIONE, ANALISI, STUDIO, CARATTERIZZAZIONE, IDENTIFICAZIONE DI : AGENTI, SOSTANZE, PREPARATI, MATERIALI ED ARTICOLI E LORO INTERAZIONE CON LA SALUTE E LA SICUREZZA (36)**
- **METODOLOGIE, TECNICHE DI INDAGINE ANALITICHE, DIAGNOSTICHE E DI SCREENING (37)**

### OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI

- EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE – **DIAGNOSTICA – TOSSICOLOGIA** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (10)
- CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE E LA MEDICINA DI GENERE (18)
- MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA' (19)
- TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. **E /O S.S.R.** A CARATTERE URGENTE , E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (20)

**Obiettivi formativi di processo** (nn. 3, 4, 7, 8, 9, 112, 12, 13, 143, 15, 30, 32):

Riguardano le Competenze di Processo relazionali/comunicative. Si intendono quelle relative alla capacità di relazione, comunicazione e rapporti con i pazienti, con gli altri soggetti dell'organizzazione (colleghi e Direzioni), con soggetti esterni (Istituzioni), con i cittadini e con gruppi di lavoro.

**Rientrano in questa area le attività formative relative al lavoro in équipe**, ai processi di integrazione e comunicazione interna ed esterna, alla comunicazione con i parenti, con i pazienti etc.

**OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO**

- DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA (3)
- APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SANITARIE, SISTEMI DI VALUTAZIONE, VERIFICA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA. **LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA)** (4)
- INTEGRAZIONE INTERPROFESSIONALE E MULTIPROFESSIONALE, INTERISTITUZIONALE (8)
- INTEGRAZIONE TRA ASSISTENZA TERRITORIALE ED OSPEDALIERA (9)

## OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

- MANAGEMENT **SISTEMA SALUTE**. INNOVAZIONE GESTIONALE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI (11)
- ASPETTI RELAZIONALI E UMANIZZAZIONE DELLE CURE (12)
- LA COMUNICAZIONE EFFICACE INTERNA, ESTERNA, CON PAZIENTE. LA PRIVACY ED IL CONSENSO INFORMATO (7)
- METODOLOGIA E TECNICHE DI COMUNICAZIONE, **ANCHE IN RELAZIONE ALLO** SVILUPPO DEI PROGRAMMI NAZIONALI E REGIONALI DI PREVENZIONE PRIMARIA (13)
- MULTICULTURALITA' E CULTURA DELL' ACCOGLIENZA NELL' ATTIVITÀ SANITARIA, MEDICINA RELATIVA ALLE POPOLAZIONI MIGRANTI (15)

## OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

- TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. **E/O** S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (32)
- ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA QUALITA' , **CERTIFICAZIONI E SISTEMI DI GESTIONE**, CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (14)
- EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE – **DIAGNOSTICA – TOSSICOLOGIA** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (30)

**Obiettivi formativi di sistema (nn. 1, 2, 5, 6, 16, 17, 31, 33):**

Si tratta di obiettivi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.

Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali.

**OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA**

- APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) (1)
- LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE (2)
- PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL GOVERNO CLINICO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE (5)
- SICUREZZA DEL PAZIENTE, *RISK MANAGEMENT* E *RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE* (6)
- EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE – *DIAGNOSTICA* – *TOSSICOLOGIA* CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (31)

## OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

- ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA (16)
- ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: SANITA' DIGITALE, INFORMATICA DI LIVELLO AVANZATO E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN **E NORMATIVA SU MATERIE OGGETTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI SANITARIE**, CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (17)
- TEMATICHE SPECIALI DEL S.SN. **E/O** S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (33)

## ESONERI ED ESENZIONE

In caso di **esonero** il professionista sanitario non sospende la propria attività professionale.

Al contrario, il requisito tipico dell'**esenzione** dall'obbligo formativo ECM è la sospensione dell'attività professionale per i motivi indicati (§ 4.1 e § 4.2).

**L'esonero** è un diritto esercitabile esclusivamente **su istanza del professionista** sanitario secondo le modalità previste dal Manuale e **costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.**

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo **sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari** dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. **L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale.**

**Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale**

L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) riferito ad un elenco dei corsi (§ 4.1).

**I corsi universitari diversi da quelli dell'elenco del §4.1 nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.**

La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia **a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza.** Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all'estero.

**La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.**

**L'esenzione** è un diritto esercitabile esclusivamente **su istanza del professionista sanitario** secondo le modalità previste dal Manuale (**Allegato X**) e costituisce **una riduzione dell'obbligo formativo triennale**, trovandosi il professionista in condizione di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata per una causa di seguito indicata:

- a. congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- b. congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- c. congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- d. aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

## L'esenzione

- f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h. assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i. richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k. aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);

## L'esenzione

- l. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m. professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n. congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- o. professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.**

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

**L'esenzione** viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. **Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.**

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste (Allegato XI). **I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.** Nel sistema anagrafico COGEAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

## ESENZIONI – fase di transizione

Tutti coloro che hanno presentato esoneri con precedente regolamento CFP sono tenuti a ripresentare le richieste nelle modalità e nei limiti previsti dal Manuale del Professionista sanitario;

**Pertanto si invitano gli ordini a veicolare questa informazione presso gli iscritti**

### ESONERI

Si invitano gli ordini ad informare gli iscritti in merito agli esoneri

## CALCOLO CREDITI

## TIPOLOGIE DI FORMAZIONE

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
3. VIDEOCONFERENZA (RES)
4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
6. ATTIVITA' DI RICERCA (FSC)
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
8. E-LEARNING (FAD)
9. FAD SINCRONA (FAD)
10. FORMAZIONE BLENDED
11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO

Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. In alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine **blended (sistema "misto")**. In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.

## FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (1)

Attività da svolgersi in sedi appropriate per la didattica in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti fino ad un massimo di 200

- **1 credito ogni ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti previsti;**
- **0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti previsti.**

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:

- numero di partecipanti previsti fino a 25;
- presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente);
- **Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale**, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

## CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE (2)

Attività da svolgersi in apposite sedi che garantiscono una maggiore capienza, ma con valore formativo limitato, potrà essere acquisito un limitato numero di crediti in base alla documentazione di registrazione per **oltre 200 partecipanti previsti**

**0,3 crediti per ora (non frazionabile) fino a un massimo di 6 crediti**

**Eventi che si svolgono all'interno di congressi e convegni tra cui Workshop, seminari, corsi teorici (entro i 100 partecipanti previsti).**

**0,7 credito per ogni ora** di partecipazione effettiva (non frazionabile) entro e non oltre i 100 partecipanti. I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento.

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:

- numero di partecipanti previsti fino a 25
- presenza metodologie interattive per eventi fino ad un massimo di 50 partecipanti previsti.

## VIDEOCONFERENZA (RES - 3)

Sono attività formative residenziali che prevedono forme di trasmissione a distanza usufruite dai discenti in simultanea in sedi definite e con la presenza del personale del provider e/o tutor e docenti. La videoconferenza non può prevedere forme di metodologie interattive né incremento dei crediti per il numero dei discenti.

**Il numero dei partecipanti previsti è quello risultante dalla somma dei presenti nelle diverse sedi.**

**Il numero dei crediti viene calcolato in base alle regole della formazione residenziale (vedi punto 1 "Formazione residenziale classica" e 2 "Convegni congressi simposi e conferenze") senza possibilità di incremento dovuta alla presenza metodologie interattive e al numero dei discenti.**

## FORMAZIONE SUL CAMPO

### TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC – 4)

*Attività in cui il partecipante in modo attivo acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all'esecuzione di attività specifiche, all'utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali. **Si verificano in genere durante tirocini, training, periodi di affiancamento, attività di addestramento, supervisione in psicoterapia, etc.***

*Si svolgono in contesti lavorativi qualificati e sulla base di obiettivi ben identificati e di una programmazione specifica. **E' necessaria la presenza di un formatore tutor preferenzialmente nel rapporto 1:1 - 1:3 e comunque non oltre 1:5.***

I crediti sono assegnati al progetto/obiettivo sulla base dell'impegno:

**1,5 credito ogni ora (non frazionabile)**

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per il criterio:

- Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della CNFC o tematiche di interesse nazionale indicate dalla CNFC.

## FORMAZIONE SUL CAMPO

### GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC – 5 )

*Attività in cui l'apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l'organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l'analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc. Includono l'Audit clinico-assistenziale con revisione sistematica e strutturata di argomenti e contesti clinici.*

**gruppi di lavoro/studio/miglioramento** finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, all'accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell'organizzazione di servizi, di prestazioni, della comunicazione con i cittadini, etc.; circoli di lettura di articoli scientifici, discussioni su casi clinici, su problemi assistenziali e cure primarie, circoli di gestione delle criticità di programmi di prevenzione e di emergenze.

**comitati aziendali permanenti** (ad esempio comitato etico, per il controllo delle infezioni, il buon uso degli antibiotici o del sangue, il prontuario terapeutico, la sicurezza ed emergenze sul lavoro, HACCP, ospedale senza dolore, etc.);

**commissioni di studio** (interaziendali, dipartimentali, aziendali)

**comunità di apprendimento o di pratica:** gruppo o network professionale con obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio

**audit clinico e/o assistenziale**

**pdta** (percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali) integrati e multiprofessionali

## FORMAZIONE SUL CAMPO

### GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC - 5)

*Per tutte queste attività è necessaria la designazione formale e la presenza documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider.*

#### **1 credito per ogni ora (non frazionabile)**

E' prevista la possibilità di incremento, tranne per i comitati aziendali permanenti, di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:

- Redazione di un documento conclusivo quale ad es. linee guida, procedure, protocolli, indicazioni operative (tranne audit clinico)
- Partecipazione di un docente/tutor esperto, esterno al gruppo di miglioramento, che validi le attività del gruppo
- Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

Ogni progetto è accreditabile per un minimo di 6 ore, l'Audit è accreditabile per un minimo di 3 incontri/progetto.

## FORMAZIONE SUL CAMPO

### ATTIVITA' DI RICERCA (FSC - 6)

- **5 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;**
- **10 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;**
- **20 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.**

Le tipologie sono:

- a. Studi osservazionali
- b. Studi epidemiologici
- c. Ricerca clinica
- d. Sperimentazione di farmaco o dispositivo medico (secondo la normativa vigente)

Attività approvata da specifica delibera del Comitato Etico secondo la normativa vigente.

La partecipazione si realizza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sperimentazioni cliniche, nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati che possono dare esito a pubblicazioni scientifiche, etc.

## FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (7)

*Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal Provider. La formazione con strumenti informatici può avvenire attraverso materiali durevoli contenuti in uno specifico hardware (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, PenDrive, etc) o eseguendo un software distribuito che garantisce la ripetibilità della fruizione.*

*Non è prevista l'azione di un tutor, ma è richiesta la valutazione dell'apprendimento che costituisce anche la verifica della partecipazione.*

### **1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.**

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per il criterio:

- Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

## E-LEARNING (FAD - 8)

*Utilizzazione di materiale didattico durevole e ripetibile attraverso l'utilizzo di tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet.*

*La fruizione avviene utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla formazione che garantisce l'utilizzo senza vincoli di orari specifici o di presenza in luoghi prestabiliti. La piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate.*

### **1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.**

E' prevista la possibilità di incremento, per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:

- 0,5 crediti/ora per la presenza di un tutor dedicato e di un ambiente di collaborazione (chat, forum)
- 0,3 crediti/ora per eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

### FAD SINCRONA (9)

*Partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, webinar), fruibile in diretta tramite connessione ad Internet.*

*La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.*

**1,5 crediti per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.**

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per il criterio:

- Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

### BLENDED (10)

*Integrazione tra diverse tipologie di formazione all'interno dello stesso percorso formativo con successione della fruizione tra la tipologie.*

**Si effettua la somma dei crediti dei singoli moduli utilizzando i criteri di assegnazione dei crediti definiti per le tipologie che compongono l'evento blended (RES; FAD o FSC).**

**11. DOCENZA, TUTORING E ALTRI RUOLI**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Docenze/Relazioni a eventi residenziali</li> <li>- Docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD - (tipologia 9)</li> <li>- Preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l'erogazione di un videocorso FAD (Docenza) – (tipologia 7-8)</li> <li>- Coordinatore/Responsabile scientifico qualora svolga l'attività di Docenza in attività di FSC</li> </ul>	Documentazione attestata dal Provider	- 1 credito per ½ ora (½ ora non frazionabile)
Tutoring per training individualizzato (FSC)	Documentazione attestata dal Provider	1 credito l'ora (ore non frazionabili)
Tutor in aula in eventi accreditati (RES)	Documentazione attestata dal Provider	0,5 crediti/ora (ore non frazionabili)
Tutor FAD (tipologia 7 e 8)	Documentazione attestata dal Provider	4 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 24 crediti per evento)

64

## DOSSIER FORMATIVI

## COSA È IL DOSSIER FORMATIVO?

*La formazione è un dovere, scegliere come farla è un diritto”*

Il Dossier Formativo (DF) costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di

**La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del DF come previsto dall'Allegato XII reperibile sul sito dell'AGENAS.**

Esistono due tipi di dossier formativi:

- 1. DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE**
- 2. DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO**

**Il DF individuale**, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista.

**Il DF di gruppo** è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch'essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione Nazionale.

**Il DF di gruppo** è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

Il singolo professionista e/o i soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo, hanno la possibilità di impostare il DF **scegliendo la percentuale desiderata di obiettivi nell'ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi.**

### **Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus**

Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017

a. Il **dossier formativo individuale** viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del COGEAPS.

Per il **dossier formativo di gruppo** i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:

- 1) Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
- 2) Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
- 3) Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto 2.

## Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus

Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017

### b. Congruità del dossier formativo con la professione esercitata.

c. **Coerenza** - relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento - pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo).

## Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus

Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è **quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019** se il professionista costruirà un dossier individuale o sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio.

**Gli ulteriori crediti di bonus** saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente lettera c).

Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

**Nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto**

## ISCRITTI – ORDINI

### SCADENZE 2019

### Co.Ge.A.P.S.

Il Co.Ge.A.P.S. è un consorzio delle professioni sanitarie, presenti con le loro anagrafiche.

**L'attività del Consorzio prevede la gestione dell'anagrafe centralizzata**

- **Tutti i Chimici ed i Fisici iscritti all'Albo**, sono automaticamente iscritti al Co.Ge.A.P.S. dalla FNCF mediante le anagrafiche trasmesse dagli O.T.
- **L'aggiornamento dell'anagrafica da parte della FNCF al Co.Ge.A.P.S. viene effettuato una volta l'anno**, i crediti ECM nel frattempo acquisiti dal professionista, vengono momentaneamente messi da parte per poi essere allo stesso attribuiti al momento dell'aggiornamento.

### IL PROFESSIONISTA:

- **Può** registrarsi all'area privata del Co.Ge.A.P.S. per verificare i propri crediti ECM, può inserire l'autoformazione
- **Deve** necessariamente registrarsi all'area privata del Co.Ge.A.P.S se vuole richiedere ad esempio di inserire esoneri, esenzioni, autoformazione, formazione all'estero, etc

### SCADENZA 2019 PER L'ISCRITTO

L'iscritto può caricare sino al **30 marzo 2019** i CFP individuali conseguiti nel periodo 2017/2018

Dal **1 gennaio 2019** è in vigore soltanto il sistema ECM

Dal **1 aprile 2019** COGEAPS disabiliterà tale funzione

## SCADENZE 2019 PER L'ORDINE

L'Ordine territoriale entro il **30 marzo 2019** dovrà comunicare a FNCF le anagrafiche.

La FNCF entro il **30 aprile 2019** comunicherà a Co.Ge.A.P.S. le anagrafiche trasmesse dagli O.T.

L'Ordine territoriale entro il **30 maggio 2019** dovrà validare i crediti 2017 e 2018

Co.Ge.A.P.S. dal **1 giugno 2019** potrà effettuare le conversioni dei CFP in ECM